



Venezia, 30 dicembre 2020
Prot. n. 2020 / .

OGGETTO: *Misure complementari ai provvedimenti nazionali e regionali di prevenzione e contenimento del rischio sanitario connesso all'emergenza "Covid-19", in relazione alla tradizione dei "Panevin".*

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19, prorogata con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, al 31 gennaio 2021;
- con il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, sono state prese ulteriori misure restrittive in relazione al pericolo di diffusione del coronavirus COVID-19 per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

1

Considerato che nel territorio comunale un ulteriore pericolo di assembramenti può derivare dai "Panevin", sia pubblici che privati, che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle sue faville;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario vietare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione del "Panevin" onde prevenire il contagio da coronavirus COVID-19 in ragione dei possibili assembramenti di curiosi desiderosi di assistere ai roghi, derogando da quanto previsto dall'art. 60, comma 4, del vigente Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana;

Visti:

- gli art. 7 bis, 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;





ORDINA

1. Dal 31 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in tutto il territorio comunale sono vietati i falò, pubblici o privati, collegati alla tradizione del "Panevin";
2. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
3. La vigilanza su quanto prescritto con la presente Ordinanza spetta agli Organi di controllo; la Polizia locale di Venezia è a tal fine appositamente incaricata;
4. Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono punite con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500;
5. Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Sindaco di Venezia.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Luigi Brugnaro

(firmato digitalmente) *

**"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82."*

Responsabile dell'Istruttoria: Commissario Principale dott. Gianfranco Zarantonello
Responsabile del Procedimento: Comandante Generale dott. Marco Agostini